

TRIBUNALE DI NAPOLI

XIV SEZIONE CIVILE

(ex V BIS)

Giudice dell'Esecuzione dott.ssa M. L. Russo

N. 806/2018 R.G.E.

**RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO
RELATIVA AL SECONDO LOTTO PIGNORATO
(immobili siti in Napoli, alla via Cisterne Vecchie n. 8)**

L'Esperto
arch. Luca Di Meglio



INDICE

Premessa.....	3
Risposta ai quesiti... ..	4
Controllo Preliminare.....	4
In merito al quesito 1).....	6
In merito al quesito 2).....	9
In merito al quesito 3).....	13
In merito al quesito 4).....	15
In merito al quesito 5).....	16
In merito al quesito 6).....	20
In merito al quesito 7).....	25
In merito al quesito 8).....	25
In merito al quesito 9).....	27
In merito al quesito 10).....	27
In merito al quesito 11).....	28
In merito al quesito 12).....	28
In merito al quesito 13).....	34
In merito al quesito 14).....	34

TRIBUNALE DI NAPOLI

XIV SEZIONE CIVILE

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Premessa

Il sottoscritto Luca Di Meglio, architetto, residente in Napoli, alla via Consalvo n. 99/H, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggiste Conservatori della Provincia di Napoli al n. 9271, veniva nominato dal G.E. dott.ssa M. L. Russo, con provvedimento del 15/05/2019, Esperto, nella procedura di esecuzione immobiliare n. 806/2018 del R.G.E., promossa da "Fallimento Telefonica Meridionale S.r.l." creditore procedente, rappresentato dall'avvocato Aurelio Marino, contro il debitore executato ***

In data 20 maggio 2019, l'Esperto accettava l'incarico e prestava il giuramento di rito presso la cancelleria della V Sez., con modalità telematica, come previsto nel provvedimento di nomina e fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.

In seguito fu comunicata alle parti, a mezzo raccomandata A/R e PEC, in accordo col Custode Giudiziario nominato dal G.E. avv. Valeria Collicelli, la data e l'ora del primo accesso fissato, per il giorno lunedì 3 giugno 2019 alle ore 16:00 presso gli immobili pignorati (All. 1).

Come meglio descritto nel verbale di accertamento tecnico (All. 2), il C.T.U. si è recato presso gli immobili pignorati, siti in Napoli alla Via Cisterne Vecchie n. 6/8, nel giorno stabilito, congiuntamente al Custode Giudiziario nominato dal G.E.. Ivi giunti, gli ausiliari, venivano accolti dall'esecutato, il quale, dichiarando di non aver ricevuto la comunicazione dell'accesso, precedentemente inviata a mezzo raccomandata A/R dal Custode giudiziario, chiedeva un rinvio delle operazioni peritali, avendo impegni di lavoro

pregressi e, altresì, per consentire al suo legale di essere presente; per cui veniva fissata al momento una nuova data per l'accesso, da effettuarsi la settimana successiva, il giorno lunedì 10 giugno alle ore 16.00. In tale data il sottoscritto ha effettuato l'accesso congiuntamente al Custode Giudiziario, nel corso del quale ha redatto il verbale di accertamento tecnico, ed ha acquisito i dati necessari all'espletamento dell'incarico, effettuando i rilievi metrici e fotografici dello stato dei luoghi presso tutti i cespiti pignorati (All. 2); simultaneamente, il Custode Giudiziario si è immesso nel possesso giuridico degli immobili pignorati, redigendo a sua volta il relativo verbale di cui si allega copia (All. 3).

Risposta ai quesiti

CONTROLLO PRELIMINARE: verificare la completezza della documentazione depositata ex art. 567 c.p.c.)

In particolare, l'esperto deve precisare in primo luogo:

*- se il creditore procedente abbia optato per il deposito dei **certificati della Conservatoria dei RR. II. Sulle iscrizioni e trascrizioni gravanti sul bene pignorato**; oppure:*

*- se il creditore procedente abbia optato per il deposito della **certificazione notarile sostitutiva**.*

*Nel primo caso (**certificati e delle iscrizioni e trascrizioni**), l'esperto deve precisare in riferimento a ciascuno degli immobili pignorati:*

- *se la **certificazione delle iscrizioni** si estenda per un periodo pari ad almeno venti anni a ritroso dalla trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato:*
- *se la **certificazione delle trascrizioni** (sia a favore che contro) risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato.*

*Nel secondo caso (**certificazione notarile sostitutiva**), l'esperto deve precisare in riferimento a ciascuno degli immobili pignorati:*

- *se la **certificazione** risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento.*

*In secondo luogo, l'esperto deve precisare se il creditore procedente abbia depositato l'**estratto catastale attuale** (relativo cioè alla situazione al giorno del rilascio del documento) e l'**estratto catastale storico** (estratto che deve riguardare il medesimo periodo preso in considerazione dalla certificazione delle trascrizioni: il periodo cioè sino alla data dell'atto di acquisto derivativo od originario antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento).*

Nel caso di deposito della certificazione notarile sostitutiva, l'esperto deve precisare se i dati catastali attuali e storici degli immobili pignorati siano indicati nella detta certificazione.

*In terzo luogo, l'esperto deve precisare se il creditore procedente abbia depositato il **certificato di stato civile** dell'esecutato.*

In difetto, l'esperto deve procedere alla immediata acquisizione dello stesso precisando nel modulo di controllo della documentazione lo stato civile dell'esecutato come risultante dal certificato.

*Nel caso di esistenza di rapporto di coniugio, sempre in sede di controllo preliminare (e fermo restando quanto richiesto in risposta al quesito n 14) l'esperto deve acquisire il **certificato di matrimonio** rilasciato dal Comune del luogo in cui sia stato celebrato, con indicazione delle annotazioni a margine.*

Laddove risulti che alla data dell'acquisto l'esecutato fosse coniugato in regime di comunione legale ed il pignoramento non sia stato notificato al coniuge comproprietario, l'esperto indicherà tale circostanza al creditore procedente ed al G.E.

Alla luce dell'esame della documentazione depositata, lo scrivente specifica che l'istante ha optato per il deposito della **certificazione notarile sostitutiva**, redatta dal Notaio Maurizio Marinelli e rilasciata in data 9 gennaio 2019. Si precisa che tale certificazione, riportante i dati catastali attuali e storici degli immobili in oggetto, risale, per ciascun immobile pignorato, ad un atto derivativo od originario trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento, trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari di Napoli I, il 07/11/2018 ai nn. 30143/22867. Si rileva che il creditore procedente ha depositato la visura catastale storica con annessa planimetria, per ogni immobile pignorato; non risulta depositato il certificato di stato civile dell'esecutato, recuperato dal sottoscritto presso l' Ufficio dello Stato Civile del Comune di Napoli - Servizi demografici, attraverso l'Estratto per Riassunto dal registro degli atti di Matrimonio con annotazioni (All. 4).

Sulla scorta della verifica della documentazione prodotta dalla parte pignorante, di cui all'art. 567, 2° comma c.p.c., tuttavia, allo stato, non si può affermare la completezza della stessa, perché come precisato nella stessa Relazione Notarile, a tutt'oggi non risulta nei competenti R.R.I.I. alcuna trascrizione di accettazione anche tacita delle relative eredità in merito alle successioni dei *****e*****, da parte dei chiamati, ed in particolare dell'esecutato *******; per cui, allo stato, in mancanza della trascrizione dell'accettazione anche tacita delle suddette eredità in favore dell'esecutato, non può essere garantita la continuità delle trascrizioni a favore e contro sugli immobili in oggetto.

Si precisa altresì che in merito a quanto suddetto:

- che il G.E. esaminata l'istanza di vendita e la predetta certificazione notarile ordinava al creditore procedente con provvedimento del 15/05/2019, "di depositare la trascrizione dell'accettazione tacita o espressa di eredità a favore dell'esecutato in relazione alle eredità di ***** e *****" dando termine di 60 g.

- che in data che in data 17/07/2019 l'avvocato del creditore procedente, depositava istanza di proroga del termine per il deposito della predetta documentazione, adducendo che il Notaio dott. Maurizio Marinelli, riferiva di non poter procedere a quanto richiesto dall'ill.mo G.E., mancando nell'atto per Notaio dott. Cimmino del 16 novembre 1995 (atto di provenienza dei beni, riportato in allegato), con il quale l'esecutato acquistò dalle sorelle la quota complessiva pari ai 2/6 dell'intero delle unità immobiliari oggetto di pignoramento, una dichiarazione (da erede) del ***, utile per procedere alla trascrizione dell'accettazione tacita delle predette eredità e che per dar corso a quanto richiesto dal G.E. occorre incardinare giudizio per accertare in capo all'esecutato la qualità di erede dei ***e***, al fine di conseguire una pronuncia che passata in giudicato potrà essere validamente trascritta

- che il G.E. con provvedimento del 04/09/2019 concedeva proroga fino all'udienza fissata ex. art. 569 per il deposito della documentazione richiesta, salva la possibilità di richiedere la sospensione ex. art. 624bis cpc, nelle more e/o in considerazione della tempistica necessaria per ottenere un provvedimento giurisdizionale sostitutivo, prima di detta udienza.

In merito al quesito n. 1): identificare i diritti reali ed i beni oggetto di pignoramento.

*L'esperto deve precisare quali siano i **diritti reali** (piena proprietà; nuda proprietà; usufrutto; intera proprietà; quota di 1/2, 1/4; ecc.) ed i **beni oggetto del pignoramento**.*

*In ordine al primo profilo (**diritti reali pignorati**), l'esperto deve precisare se il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponda a quello in titolarità dell'esecutato in forza dell'atto d'acquisto trascritto in suo favore.*

Al riguardo:

*- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto più ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: piena proprietà in luogo della nuda proprietà o dell'usufrutto o della proprietà superficaria; intera proprietà in luogo della quota di 1/2; quota di 1/2 in luogo della minor quota di 1/4; ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il diritto quale effettivamente in titolarità del soggetto esecutato (anche ai fini della stima);*

*- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto meno ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: nuda proprietà in luogo della piena proprietà conseguente al consolidamento dell'usufrutto; quota di 1/2 in luogo dell'intera proprietà; quota di 1/4 in luogo della maggior quota di 1/2; ecc.), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo.*

*In ordine al secondo profilo (**beni pignorati**), in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare unicamente l'oggetto del pignoramento assumendo come riferimento i dati di identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento (senza procedere alla descrizione materiale del bene, descrizione alla quale dovrà invece procedersi separatamente in risposta al quesito n. 2).*

Al riguardo:

- nell'ipotesi di **"difformità formali"** dei dati di identificazione catastale (**dati indicati nell'atto di pignoramento diversi da quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo**), l'esperto dovrà precisare la difformità riscontrata:

- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene con dati di identificazione catastali completamente errati (indicazione di foglio catastale inesistente o corrispondente ad altra zona; indicazione di p.lla catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato; indicazione di sub catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale non omogenea rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (segnatamente: indicazione del bene con i dati del Catasto Terreni laddove sul terreno vi era già stata edificazione di fabbricato oggetto di autonoma individuazione al Catasto Fabbricati), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale omogenea ma difforme rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (indicazione di p.lla del C.F. o del C.T. già soppressa e sostituita da altra p.lla; indicazione di sub del C.F. già soppresso e sostituito da altro sub), l'esperto preciserà:

- se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto carattere meramente nominale (nel senso cioè che non abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, variazione per modifica identificativo-allineamento mappe), nel qual caso l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima;

- se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto carattere sostanziale (nel senso cioè che abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, fusione e modifica), l'esperto informerà immediatamente il G.E. per le determinazioni sul prosieguo, producendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del caso;

- nell'ipotesi di **"difformità sostanziali"** dei dati di identificazione catastale (**difformità della situazione di fatto rispetto alla planimetria di cui ai dati di identificazione catastale**: ad esempio, fabbricato interamente non accatastato al C.F.; vani non indicati nella planimetria; diversa distribuzione di fatto dei vani, ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il bene quale effettivamente esistente (rinviando alla risposta al quesito n. 3 per l'esatta descrizione delle difformità riscontrate).

In ogni caso, l'esperto deve assumere come dati di riferimento unicamente l'indicazione del **comune censuario, foglio, p.lla e sub catastali**.

I dati di altro tipo (rendita catastale; classamento; ecc.) e le relative modifiche non devono essere presi in considerazione dall'esperto.

In particolare, quindi, le variazioni intercorse quanto alla rendita; classamento; ecc. non devono essere riportate nel testo della relazione.

Al fine dell'esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di pignoramento, l'esperto stimatore deve sempre **effettuare una sovrapposizione delle ortofoto o delle foto satellitari**, reperibili anche sul web, con le mappe catastali elaborate dalla SOGEI.

L'esperto deve darne esplicitamente atto nella relazione in risposta al presente quesito ed inserire le sovrapposizioni effettuate sia nel testo della relazione, che negli allegati alla stessa.

Nel caso in cui i beni oggetto di pignoramento siano interessati (in tutto od in parte) da procedure di **espropriazione per pubblica utilità**, l'esperto acquisirà la relativa documentazione presso gli uffici competenti e fornirà adeguata descrizione delle porzioni interessate dalle dette procedure (stralciandole dalla descrizione).

In risposta a tale quesito, l'esperto deve poi procedere alla **formazione** – sulla base delle caratteristiche dei beni pignorati ed in ogni caso in modo da assicurare la maggiore appetibilità sul mercato degli stessi – di **uno o più lotti per la vendita**, indicando per ciascun immobile compreso nel lotto almeno **tre confini ed i dati di identificazione catastale** (con indicazione in tal caso, unicamente dei dati di identificazione attuali).

I confini del bene devono essere menzionati con precisione, preferibilmente mediante l'esatta indicazione dei dati catastali degli immobili confinanti (foglio, p.lla, sub) od altri elementi certi (ad esempio: via; strada; ecc.). L'esperto non deve limitarsi a riportare genericamente la dizione "immobile confinante con fondo agricolo. con proprietà aliena, ecc."

Nella **formazione dei lotti**, laddove sia indispensabile e comunque previa istanza scritta da rivolgersi al G.E. (in cui siano specificamente indicate e motivate le esigenze di indispensabilità) ed autorizzazione dello stesso, procederà altresì alla realizzazione del frazionamento e dell'accatastamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Nella formazione dei lotti (unico o plurimi) l'esperto deve assicurare la maggiore appetibilità dei beni. In particolare, la suddivisione in lotti deve essere evitata laddove l'individuazione di un unico lotto renda più appetibile il bene sul mercato. In ogni caso, l'esperto deve evitare nei limiti del possibile la costituzione di servitù di passaggio.

Il diritto reale pignorato riportato in origine nell'atto di pignoramento, **con riferimento al secondo lotto di immobili pignorati**, corrisponde alla piena proprietà, dell'immobile sito in Napoli, alla via Cisterne Vecchie n. 8, costituito da un **appartamento al piano primo**, intestato al debitore esecutato *** (come risulta dai documenti catastali e ipotecari All.ti 5.2 e 6) per la piena proprietà.

INDIRIZZO DA PIGNORAMENTO: “...*consistenze immobiliari, in Napoli alla via Cisterne Vecchie, già via Napoli III traversa...*”

INDIRIZZO ATTUALE: coincide con quello indicato in pignoramento, a meno del n. civico, non indicato, corrispondente al n. 8.

IDENTIFICATIVI CATASTALI DA PIGNORAMENTO:

Dati Catastali N.C.E.U. Comune di Napoli, Catasto Fabbricati: ***2. abitazione civile, al foglio 8, particella 674, sub 2, categoria A/2, zona censuaria 2, classe 5, Consistenza vani 6,5, rendita catastale Euro 772,10, sezione SCA, piano 1.***

IDENTIFICATIVI CATASTALI ATTUALI: coincidono con quelli indicati in pignoramento.

CONFINI DA PIGNORAMENTO: **non indicati.**

CONFINI ATTUALI: **a Nord con Via Cisterne Vecchie; ad Est con fabbricato in aderenza di aliena proprietà (C.T. Foglio 16, P.III 650) e corpo scala; a Sud con area scoperta interna al fabbricato al P.T. e, ad Ovest, con fabbricato in aderenza di aliena proprietà (C.T. Foglio 16, P.III 644).**

INTESTAZ. IMMOBILI DA PIGNORAMENTO: “...*diritto di proprietà che appartiene per 1000/1000 al ***...*”.

INTESTAZ. IMMOBILI ATTUALE: Coincide con quella indicata in pignoramento.

Il C.T.U ha verificato che la descrizione dei beni contenuta nell'atto di pignoramento, corrispondesse a quella attuale; non si sono riscontrate

divergenze con i dati riportati in catasto (All. 5.2), nella documentazione ipocatastale (All. 6) e nel titolo di provenienza (All. 7.1),

Inoltre, al fine di individuare esattamente i fabbricati e le particelle di terreno, oggetto di pignoramento, l'Esperto ha effettuato una sovrapposizione delle foto satellitari, con le mappe catastali elaborate dalla SOGEI (All. 8.2 - Tav. 1 e 2).

In merito all'individuazione e alla formazione dei lotti di vendita secondo le caratteristiche degli immobili pignorati ed al fine di assicurare la maggiore appetibilità sul mercato degli stessi, lo scrivente precisa che, nel caso specifico non vi sono dubbi nel considerare il bene come **lotto unico, composto da appartamento al piano primo - Sub 2**.

In merito al quesito 2): elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

*L'esperto deve procedere alla **descrizione materiale** di ciascun lotto, mediante l'esatta indicazione della **tipologia** di ciascun immobile, della sua **ubicazione** (città, via, numero civico, piano, eventuale numero d'interno), degli **accessi**, delle eventuali **pertinenze** (previo accertamento del vincolo pertinenziale sulla base delle planimetrie allegata alla denuncia di costruzione presentata in catasto, della scheda catastale, delle indicazioni contenute nell'atto di acquisto nonché nella relativa nota di trascrizione e dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c.), degli accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni, specificando anche il contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché le caratteristiche delle zone confinanti.*

*Con riguardo alle **pertinenze** ed in linea di principio, l'esperto non procederà alla descrizione di beni dotati di autonomo identificativo catastale (salvo che si tratti di beni censiti come "beni comuni non censibili").*

*Con riferimento al singolo bene, devono essere indicate eventuali **dotazioni condominiali** (es. posti auto comuni; giardino; ecc.), la tipologia, l'altezza interna utile, la composizione interna, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, l'esposizione, le condizioni di manutenzione, le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e – per gli impianti – la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento.*

*In particolare, l'esperto deve precisare se l'immobile sia dotato di **attestato di prestazione energetica** e quantificare – in caso di assenza – i costi per l'acquisizione dello stesso.*

*Per i terreni pignorati deve essere evidenziata la loro eventuale situazione di **fondi interclusi** (laddove circondati da fondi altrui e senza uscita sulla via pubblica) da terreni limitrofi appartenenti a terzi o comunque non oggetto della espropriazione in corso, anche se di proprietà dello stesso esecutato.*

La medesima circostanza deve essere evidenziata in relazione ad esempio a fabbricati per i quali l'accesso con mezzi rotabili sia possibile solamente attraverso il passaggio su cortile di proprietà esclusiva di un terzo o dell'esecutato medesimo e che non sia stato pignorato.

Nella descrizione dello stato dei luoghi in risposta al presente quesito, l'esperto deve sempre inserire già nel corpo della relazione (e non solamente tra gli allegati) un numero sufficiente di fotografie. L'inserimento delle fotografie nel corpo della relazione mira infatti a rendere agevole la comprensione della descrizione fornita.

Le fotografie saranno altresì inserite tra gli allegati alla relazione.


*In risposta al presente quesito, l'esperto deve procedere altresì alla predisposizione di **planimetria dello stato reale dei luoghi**.*

Anche la planimetria deve essere inserita sia in formato ridotto nel testo della relazione (in modo da rendere agevole la comprensione della descrizione fornita), sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima.

**Descrizione dei beni: secondo lotto pignorato, composto da appartamento
al piano primo - Sub 2.**

Come detto il secondo lotto di immobili pignorati è sito in **Napoli, alla via Cisterne Vecchie n. 8**, ed è costituito da un **appartamento, posto al piano primo** identificato al N.C.E.U. del Comune di Napoli, con i seguenti dati catastali: **SEZ SCA; Foglio 8, P.lla 674, Sub. 2, Cat. A/2**; Si precisa che il suddetto immobile appartiene ad un piccolo fabbricato per civile abitazione, sito in Napoli, alla via Cisterne Vecchie, a cui si accede dal portoncino d'ingresso posto all'altezza del civ. 8. Il fabbricato, costruito in data successiva al 1963 (data del rilascio della Licenza Edilizia), è stato realizzato con struttura portante mista in muratura di tufo e orizzontamenti in calcestruzzo armato, corrispondente alla tipologia costruttiva dell'edificio *a Blocco* ed è composto da un piano seminterrato (piano S-1), un piano rialzato (catastalmente piano terra) e da 2 piani fuori terra (P1 e P2), serviti da un unico corpo scala privo di ascensore. Il piano seminterrato è destinato ad uso autorimessa/deposito, mentre i restanti piani sono destinati ad abitazione. Allo stato attuale il fabbricato versa in condizioni discreto di stato di manutenzione, le facciate esterne sono rivestite da mattonelle tipo klinker, tuttavia si sono rilevati fenomeni di distacco/caduta di intonaci dai sottobalconi; nell'ambito del comune di appartenenza è ubicato in una zona periferica della Città su una traversa secondaria (traversa di Via Napoli a Piscinola. All. 9.2 - Foto da 1 a 9).

All'immobile si accede dall'androne d'ingresso del fabbricato, da cui, salendo le scale sino al pianerottolo del primo piano, dall'unica porta posta di fronte alle scale (All. 9.2 - Foto da 10 a 14).




La distribuzione degli spazi interni dell'appartamento non è conforme a quella riprodotta nella planimetria catastale acquisita dallo scrivente (All. 5.2), come evidenziato nella sovrapposizione grafica tra la planimetria dello stato reale dei luoghi e la planimetria catastale esclusivamente per modifiche riguardanti gli spazi interni (Cfr. risposta quesito n. 6, All. 8.2 - Tav 3 e 4).

L'immobile pignorato è costituito da:

- un (1) Living ingresso-soggiorno-cucina (All. 9.2 - Foto da 15 a 23);
- due (2) Balconi (balconata Nord, All. 9.2 - Foto da 24 a 29) e Balconata Sud, All. 9.2 - Foto da 45 a 50);
- un (1) Disimpegno (balconata Nord, All. 9.2 - Foto da 30 a 32);
- due (2) Servizi igienici (W.C.1, All. 9.2 - Foto da 33 a 38 e e W.C. 2, All. 9.2, Foto da 51 a 56);
- due (2) Camere (Stanza da letto matrimoniale, Foto da 39 a 44 e Stanzetta, All. 9.2 - Foto da 66 a 71);
- una (1) Cabina armadio (All. 9.1 - Foto da 57 a 62);
- un (1) Ripostiglio (All. 9.1 - Foto da 63 a 65);

L'appartamento è dotato di doppia esposizione Nord/Sud: a Nord con tre porte-finestre su balconata con affaccio su Via Cisterne Vecchie e a Sud con due finestre e una porta-finestra su balconata con affaccio su area scoperta interna al fabbricato. Entrando dal portoncino d'ingresso, ci si trova in un unico ambiente Living ingresso-soggiorno-cucina (All. 9.2 - Foto da 15 a 23), dotato di doppio affaccio con due porte-finestre sulla balconata Nord (All. 9.2 - Foto da 24 a 29). Dal suddetto ambiente poi, attraverso un passaggio aperto, si accede al disimpegno, da cui si può accedere a sua volta a tutti i restanti ambienti dell'appartamento. Procedendo in senso orario dal disimpegno si accede, dalla prima porta a sinistra, al primo bagno (W.C. 1), dotato di doppi servizi lavabo, vasca da bagno (All. 9.2 - Foto da 33 a 38) e, di un affaccio (finestra) sul balcone Sud; dalla seconda porta a sinistra, successivamente, si accede alla stanza da letto matrimoniale (All. 9.2 - Foto da 39 a 44), dotata di affaccio con porta-finestra sulla balconata Sud (All. 9.2 - Foto da 45 a 50), da cui, è possibile

accedere al secondo bagno (W.C. 2), dotato di unico servizio igienico, lavabo, piatto doccia (All. 9.2 - Foto da 33 a 38) e, di un affaccio (finestra) sul balcone



Sud. Dalla camera da letto si può accedere anche alla cabina armadio (All. 9.1 - Foto da 57 a 62). Dalla terza porta a sinistra del disimpegno, si accede al ripostiglio, privo di finestre (All. 9.1 - Foto da 63 a 65). Infine, dalla quarta porta a sinistra del disimpegno si accede alla stanzetta, anch'essa dotata di affaccio con porta-finestra sul balcone Nord (All. 9.2 - Foto da 66 a 71).

Gli ambienti interni, sono in parte controsoffittati ed hanno altezza di 2.95 m. tutti gli altri hanno altezza di 3.00 m.



L'immobile appare recentemente ristrutturato ed è dotato delle seguenti finiture: tutti pavimenti escluso quelli del W.C.1 e del ripostiglio sono rivestiti da un parquet tipo rovere a listoni di media grandezza montati a 45°; i pavimenti del W.C.1 sono in gres porcellanato, così come i rivestimenti del W.C1, del W.C.2 e della Cucina. Le pareti di tutti gli ambienti sono tinteggiate con varie colorazioni a seconda degli ambienti. Gli infissi esterni sono in legno lamellare con doppio vetro camera, tapparelle in pvc e grate esterne anti intrusione in ferro zincato smaltato (All. 9.2 - Foto 47). Le porte interne, sono in legno, la porta d'ingresso è blindata (All. 9.2 - Foto 15).

L'appartamento è allacciato alla rete di distribuzione del gas-metano ed elettrica ed è dotato dei normali impianti tecnologici, idraulico, igienico-

sanitario ed elettrico; inoltre, è dotato di impianto di riscaldamento autonomo con caldaia a gas (All. 9.2 - Foto 48) e diffusori in alluminio.

Gli impianti appaiono in buono stato e sono funzionanti, ma non sono state rinvenute le certificazioni di conformità degli stessi, inoltre l'immobile non è dotato di Attestato di Prestazione Energetica A.P.E. ai sensi del D.L. n. 192/2005 (sino al 1 luglio 2009, non era obbligatorio allegare tale certificato all'atto di compravendita); tuttavia, tale certificazione può essere effettuata da un tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art 2, commi 3 e 4 del D.P.R. n. 75 del 16.04.2013, attuazione dell'art. 4 comma 1 lettera c del D.L. n. 192 del 19.08.2005, per un costo forfettario medio di circa € 250,00.

Secondo quanto dichiarato in fase di sopralluogo dall'esecutato, proprietario del bene, il fabbricato è privo di condominio, dunque non è sottoposto a regime condominiale (All.ti 2 e 3).

La superficie calpestabile (SNU) dell'appartamento è pari a 82,00 mq.

La superficie lorda (SI) è pari a 100,00 mq.

La Superficie Commerciale Totale (SC) è pari a 106,00 mq

(Cfr. risposta quesito 12).

L'appartamento confina: a Nord con Via Cisterne Vecchie; ad Est con fabbricato in aderenza di aliena proprietà (C.T. Foglio 16, P.III 650) e corpo scala; a Sud con area scoperta interna al fabbricato al P.T. e, ad Ovest, con fabbricato in aderenza di aliena proprietà (C.T. Foglio 16, P.III 644).

In merito al quesito 3): procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.

L'esperto deve procedere all'identificazione catastale dei beni pignorati per ciascun lotto.

Al riguardo, l'esperto:

- deve acquisire estratto catastale anche storico per ciascun bene aggiornato all'attualità, nonché la planimetria catastale corrispondente (procedendo SEMPRE al deposito della stessa tra gli allegati alla relazione o precisando eventualmente l'assenza della stessa agli atti del Catasto).

In particolare, nell'ipotesi in cui il primo atto d'acquisto anteriore di venti anni alla trascrizione del pignoramento (come indicato nella certificazione ex art. 567, secondo comma, c.p.c.) dovesse risultare antecedente alla meccanizzazione del Catasto, l'esperto dovrà produrre l'estratto catastale storico anche per il periodo precedente la meccanizzazione;

- deve ricostruire la storia catastale del bene, indicando le variazioni intervenute nel tempo e precisando

– nel caso di immobili riportati in C.F. – la p.lla del terreno identificato al C.T. sul quale il fabbricato sia stato edificato.

A questo proposito, è sempre necessario che l'esperto precisi tutti i passaggi catastali intervenuti dalla originaria p.lla del C.T. alla p.lla attuale del C.F. (producendo sempre la relativa documentazione di supporto);

- deve precisare **l'esatta rispondenza formale** dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali, analiticamente indicando le eventuali difformità (quanto a foglio, p.lla e subalterno);

- deve indicare le **variazioni** (riguardanti esclusivamente i dati identificativi essenziali: comune censuario, foglio, p.lla e subalterno) che siano state eventualmente richieste dall'esecutato o da terzi o disposte di ufficio e che siano intervenute in un momento successivo rispetto alla trascrizione dei dati riportati correttamente nel pignoramento, precisando:

- se a tali variazioni corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, scorporo o frazionamento di un vano o di una pertinenza dell'unità immobiliare che vengono accorpati ad un'altra; fusione di più subalterni), nel qual caso l'esperto informerà il G.E. per le determinazioni sul prosieguo;
- se a tali variazioni non corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, riallineamento delle mappe).

In risposta al presente quesito, l'esperto deve precisare altresì le eventuali **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria catastale** corrispondente.

Al riguardo, l'esperto:

- in primo luogo, deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria catastale;

- in secondo luogo, nel caso di riscontrate difformità:

- deve predisporre apposita planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
- deve quantificare i costi per l'eliminazione delle riscontrate difformità.

Lo scrivente ha acquisito l'estratto catastale storico e la planimetria corrispondente per il bene in questione, appartamento per civile abitazione al piano primo, dotato di identificativi catastali univoci aggiornati all'attualità (All. 5.2), inoltre, lo scrivente ha acquisito le mappe censuarie, le visure catastali e le planimetrie attuali e storiche per la corretta identificazione del cespite (Cfr. risposta al quesito n. 5 - All. 5.2).

Non si segnalano sull'immobile *de quo* dalla costituzione in Catasto Fabbricati ad oggi fusioni o frazionamenti catastali, né variazioni riguardanti i dati identificativi essenziali: comune censuario, foglio, p.lla e subalterno, successivi alla trascrizione dei dati riportati correttamente nel pignoramento. Si rileva, altresì, l'esatta rispondenza formale dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nell'atto di acquisto, con le risultanze catastali attuali.

Come riportato anche nella risposta al quesito n. 2), lo scrivente ha riscontrato difformità tra la planimetria catastale dell'appartamento (Sub 2) acquisita, corrispondente alla planimetria catastale originaria risalente al 09/06/1972 (All. 5.2) e lo stato reale dei luoghi, verificato in fase di sopralluogo e rappresentato negli elaborati grafici e fotografici di rilievo (All.ti 8.2 e 9.2), per una diversa distribuzione degli spazi interni, ottenuta attraverso la rimozione

di due tramezzi all'ingresso, al fine di creare un unico ambiente living ingresso-soggiorno-cucina e, la diversa suddivisione interna degli originari ambienti bagno e cucina, al fine di creare gli attuali due bagni e la cabina armadio. Per regolarizzare le suddette difformità catastali, sarà sufficiente effettuare una variazione planimetrica dell'immobile con pratica DOCFA, per un costo forfettario di € 500,00, non prima, tuttavia, di aver regolarizzato l'immobile, previa richiesta di Accertamento di Conformità (art. 37 D.P.R. 380/2001 s.m.e i.), per la mancata Segnalazione di Inizio Attività per le opere interne (cfr. risposta al quesito n. 6).

In merito al quesito 4): procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.

L'esperto stimatore deve procedere alla predisposizione – per ciascun lotto individuato e descritto in risposta ai precedenti quesiti – del seguente prospetto sintetico:

LOTTO n. 1 (oppure LOTTO UNICO): – piena ed intera (oppure **quota di 1/2, di 1/3, ecc.**) proprietà (o altro diritto reale) di appartamento (o terreno) ubicato in _____ alla via _____ n. _____, piano _____ int. _____; è composto da _____, confina con _____ a sud, con _____ a nord, con _____ ad ovest, con _____ ad est; è riportato nel C.F. (o C.T.) del Comune di _____ al foglio _____, p.lla _____ (ex p.lla _____ o già scheda _____), sub _____; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale (oppure, non corrisponde in ordine a _____); vi è concessione edilizia (o in sanatoria) n. _____ del _____, cui è conforme lo stato dei luoghi (oppure, non è conforme in ordine a _____); oppure, lo stato dei luoghi è conforme (o difforme _____) rispetto alla istanza di condono n. _____ presentata il _____, oppure, l'immobile è abusivo e a parere dell'esperto stimatore può (o non può) ottenersi sanatoria ex artt. _____ (per il fabbricato); risulta (oppure non risulta) ordine di demolizione del bene; ricade in zona _____ (per il terreno);

PREZZO BASE euro _____;

LOTTO n. 2: ecc.

Nella predisposizione del prospetto, l'esperto deve fornire le informazioni sopra indicate in via di estrema sintesi e secondo i criteri della pubblicità commerciale, atteso che il prospetto è destinato ad essere inserito nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita ed a costituire lo schema per la pubblicazione di avviso per estratto sulla testata giornalistica.

L'esperto deve quindi evitare descrizioni di carattere discorsivo od eccessivamente lunghe.

LOTTO UNICO: piena ed intera proprietà, dell'immobile appartenente al fabbricato sito in Napoli, alla via Cisterne Vecchie n. 8, costituito da:

Appartamento, posto al piano primo, composto da: un (1) Living ingresso-soggiorno-cucina; due (2) Balconi; un (1) Disimpegno; due (2) Servizi igienici; due (2) Camere; una (1) Cabina armadio; un (1) Ripostiglio. Esso confina: a Nord con Via Cisterne Vecchie; ad Est con fabbricato in aderenza di aliena proprietà (C.T. Foglio 16, P.lla 650) e corpo scala; a Sud con area scoperta interna al fabbricato al P.T. e, ad Ovest, con fabbricato in aderenza di aliena proprietà (C.T. Foglio 16, P.lla 644) ed è indentificato al C.F. del Comune di

Napoli con i seguenti dati: SEZ SCA; Fogl. 8; P.lla 674; Sub 2; Cat. A/2; Classe 5; Consistenza 6,5 vani; Sup Cat. Tot. 106 mq; Rendita € 772,10.

Il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale; la costruzione del suddetto fabbricato, è stata realizzata a seguito del rilascio, dal Comune di Napoli della Licenza Edilizia: n. 1054/63, del 07.12.1963 (prat. Ed. 510/62), tuttavia, non è stato possibile completare la verifica della regolarità Urbanistico Edilizia causa inaccessibilità archivio di Napoli.

PREZZO BASE D'ASTA:

€ 117.000,00 (centodiciassettemila/00).

In merito al quesito 5): procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.

*L'esperto stimatore deve procedere alla ricostruzione di **tutti i passaggi di proprietà** relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, **al primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento.***

A questo riguardo, l'esperto:

- *deve sempre acquisire in via integrale l'atto o gli atti di acquisto del bene in favore del soggetto esecutato (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; assegnazione a socio di cooperativa; ecc.), atto od atti che devono essere inseriti tra gli allegati alla relazione;*
- *può procedere ad acquisire in via integrale altresì **gli atti d'acquisto precedenti** laddove ne sussista l'opportunità (ad esempio: laddove sia dubbio se determinate porzioni del bene siano state oggetto di trasferimento; laddove sia opportuno verificare – specie ai fini della regolarità urbanistica – la consistenza del bene al momento di un determinato passaggio di proprietà; ecc.), procedendo in tal caso all'inserimento degli stessi tra gli allegati alla relazione.*

*In ogni caso, l'esperto **NON DEVE MAI limitarsi alla pedissequa ripetizione degli accertamenti già riportati nella documentazione ipocatastale o nella certificazione sostitutiva depositate ex art. 567 c.p.c. dal creditore procedente.***

*Qualora nella ricostruzione dei passaggi di proprietà dovesse risultare che la consistenza catastale del bene sia diversa da quella attuale (ad esempio: indicazione di una p.lla o sub diversi da quelli attuali), l'esperto segnalerà anche **i frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti**, incrociando i dati risultanti dagli atti di alienazione con le risultanze dei registri catastali.*

A questo riguardo, la ricostruzione dell'esperto dovrà consentire di comprendere se il bene pignorato corrisponda ai beni oggetto dei passaggi di proprietà.

In ogni caso, poi, nell'ipotesi di pignoramento di fabbricati, l'esperto deve specificare in termini esatti su quale originaria p.lla di terreno insistano i detti fabbricati, allegando altresì foglio di mappa catastale (con evidenziazione della p.lla interessata).

Nella ricostruzione dei trasferimenti, l'esperto non deve limitarsi ad indicazioni di carattere generico ed in particolare riferire che l'atto riguarderebbe "i beni sui quali è stato edificato il fabbricato" senza ulteriori specificazioni, occorrendo al contrario documentare i passaggi catastali intervenuti.

*Nell'ipotesi di beni pignorati in danno del debitore esecutato ma appartenenti allo stesso in regime di **comunione legale con il coniuge**, l'esperto stimatore eseguirà visura ipotecaria anche sul nominativo del coniuge non debitore dalla data dell'atto di acquisto.*

L'esperto segnalerà tempestivamente al G.E. l'esistenza di atti di disposizione compiuti dal coniuge non debitore e/o l'esistenza di iscrizioni ipotecarie od altre formalità pregiudizievoli (ad esempio, trascrizione di sequestro conservativo; trascrizione di sentenza dichiarativa di fallimento; ecc.), producendo copia della nota di iscrizione e/o di trascrizione.

Ipotesi particolari:

1) ***Atto anteriore al ventennio avente natura di atto mortis causa.***

*Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto mortis causa** (trascrizione di denuncia di successione; trascrizione di verbale di pubblicazione di testamento), l'esperto dovrà eseguire autonoma ispezione presso i registri immobiliari sul nominativo del dante causa,*

individuando l'atto d'acquisto in favore dello stesso e risalendo ad un atto inter vivos a carattere traslativo (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

Qualora l'atto individuato abbia parimenti natura di atto mortis causa oppure si tratti di atto inter vivos ma a carattere non traslativo (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà procedere ulteriormente a ritroso sino ad individuare un atto inter vivos a carattere traslativo nei termini sopra precisati.

Qualora l'ispezione non sia in grado di condurre all'individuazione di un atto inter vivos a carattere traslativo sebbene condotta a ritroso per un considerevole lasso di tempo, l'esperto darà conto di tale circostanza nella relazione.

In tal caso, l'esperto preciserà comunque se quantomeno l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

2) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto inter vivos a carattere non traslativo.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto inter vivos a carattere non traslativo** (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà parimenti eseguire ispezione presso i registri immobiliari sui nominativi dei danti causa, individuando l'atto d'acquisto in favore degli stessi e risalendo ad un atto inter vivos a carattere traslativo nei termini anzidetti (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

3) Terreni acquisiti con procedura di espropriazione di pubblica utilità.

Nel caso di fabbricati edificati su terreni acquisiti con **procedura di espropriazione di pubblica utilità** (ad esempio, nel caso di convenzioni per l'edilizia economica e popolare), l'esperto acquisirà presso la P.A. competente la documentazione relativa all'emissione dei decreti di occupazione d'urgenza e/o di esproprio, precisando – in difetto dell'adozione di formale provvedimento di esproprio – se sia intervenuta irreversibile trasformazione dei suoli e comunque fornendo ogni informazione utile al riguardo (anche con riguardo ad eventuali contenziosi in atto).

4) Beni già in titolarità di istituzioni ecclesiastiche.

Nel caso di beni in origine in titolarità di istituzioni ecclesiastiche (Istituti diocesani per il sostentamento del clero; mense vescovili; ecc.), l'esperto preciserà se l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

5) Situazioni di comproprietà.

L'esperto avrà sempre cura di riscontrare la eventuale situazione di comproprietà dei beni pignorati, anche con riferimento al dante causa del debitore esecutato, con la specificazione della sua natura (comunione legale tra coniugi oppure ordinaria) e della misura delle quote di ciascuno dei partecipanti.

6) Esistenza di diritto di usufrutto sui beni pignorati.

Laddove poi l'atto di acquisto del bene in capo all'esecutato contenga una **riserva di usufrutto** in favore del dante causa o di un terzo, l'esperto dovrà avere cura di verificare sempre e se tale riserva sia stata trascritta e se l'usufruttuario sia ancora in vita. A tale scopo acquisirà il certificato di esistenza in vita ed **eventualmente di morte** di quest'ultimo.

- In data **13 maggio 1961**, con atto di compravendita a rogito del notaio **Pietro Pirolò, n. rep./racc 21720/27519** (All. 7.2), trascritto nei registri immobiliari di Napoli I il **24 maggio 1961 ai nn. 19712/14497**, perveniva ai *** e ***, per acquisto dai *** la piena ed esclusiva proprietà in comune indiviso e in parti uguali tra loro (entrambi per la quota di ½), della zona di terreno di metri quadrati 193 (centonovantatré), da distaccarsi dalla maggiore estensione del fondo sito in Napoli-Piscinola, alla località "Madonna delle Grazie", riportato in catasto al foglio 8, P.Illa 301/a di are 17,66, quale zona di terreno da individuarsi al Catasto al foglio 8, P.Illa 301/m, individuata attualmente al foglio 8, P.Illa 674 di are 01 e ca 93, di cui al frazionamento del 13/05/1961 in atti dal 30/12/1966 n. 67366. Si precisa che successivamente sul suddetto terreno, in seguito al rilascio dal Comune di Napoli della Licenza Edilizia n. 1054/63, del 07.12.1963 (prat. Ed. 510/62), i sigg. *** e *** (Cfr. risposta al quesito 6), realizzarono il fabbricato cui appartengono gli immobili in oggetto.

- In data 22 dicembre 1987, decedeva in Frosinone il ***, di cui alla successione denunciata all'ufficio successioni di Napoli il 26 gennaio 1990 al n. 3771 vol. 9121, trascritta nei Registri Immobiliari di Napoli I il 12 marzo 1990 ai nn. 5352/3555 (All. 6), la cui eredità pari alla quota di $\frac{1}{2}$ della piena proprietà dei cespiti in oggetto, fu devoluta per la quota di $\frac{3}{18}$ della piena proprietà alla coniuge *** e, per la quota di $\frac{2}{18}$ dell'intero ciascuno, ai figli ***, *** e ***.
- In data 02 marzo 1991, decedeva la ***, di cui alla successione denunciata all'ufficio successioni di Napoli nell'anno 1994 al n. 5393 vol. 3374, trascritta nei registri immobiliari di Napoli I il 04 marzo 1997
- ai nn. 4471/3354 (All. 6), la cui eredità comprendente la quota pari ai $\frac{3}{18}$ della piena proprietà dei cespiti in oggetto, fu devoluta per la quota di $\frac{1}{18}$ dell'intero ciascuno ai figli sigg. ***, *** e ***.
- In data 16 dicembre 1995, con atto di compravendita a rogito del notaio Stefano Cimmino, n. rep./racc. 29758/3201 (All. 7.1), trascritto nei registri immobiliari di Napoli I il 10 gennaio 1996 ai nn. 565/474, perveniva al ***, per acquisto dalle sorelle ***e ***, la quota di $\frac{2}{6}$ della piena proprietà dell'intero dei cespiti in oggetto.
- In data 08 febbraio 2011, decedeva il sig. ***, denunciata all'ufficio successioni di Napoli il 05/08/2015 e registrata al n. 1334 vol. 9990, trascritta nei registri immobiliari di Napoli I il 26 agosto 2015 ai nn. 20210/15694 (All. 6), la cui eredità è stata regolata da testamento olografo del 03 settembre 2005, pubblicato con verbale per Notaio Egle Acone in data 29 aprile 2015, rep. 46535/6898, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Napoli 2 il 5 maggio 2015 al n. 4704/1T, con il quale il de cuius lasciava al nipote *** la quota pari a $\frac{1}{2}$ della nuda proprietà dell'intero dei cespiti in oggetto, mentre alla coniuge *** lasciava l'usufrutto. Si precisa che nella suddetta dichiarazione di successione denunciata e nella relativa nota di trascrizione, il sub 4 pignorato viene erroneamente indicato come riportato in Catasto con la p.lla 642 anziché 674, inoltre, nella certificazione notarile in atti si attesta che il de cuius lascia all'esecutato il diritto di piena proprietà - e non di nuda proprietà, come emerge

dagli atti acquisiti ed allegati alla presente relazione.

- In data 26 aprile 2015, con atto a rogito del predetto Notaio Egle Acone, rep. 46569/6906 il sig. ***, accettava espressamente l'eredità di ***, come da relativa trascrizione nei Registri Immobiliari di Napoli I del 15 giugno 2015 ai nn. 13352/10446 (All. 6), sulla quota di ½ della piena proprietà dei beni pignorati, essendosi consolidato l'usufrutto alla nuda proprietà per sopravvenuto decesso della *** in data 23 settembre 2014 (All. 4).

Tutti i suddetti titoli hanno data anteriore alla trascrizione del pignoramento trascritto in Napoli I il 07 novembre 2011 ai nn. 30143/22867.

Non si segnalano frazionamenti o variazioni significative sugli immobili pignorati (All. 4).

I beni oggetto di pignoramento, appartenenti al secondo lotto di immobili pignorati, siti in Napoli alla via Cisterne Vecchie n. 6/8, insistono sull'attuale particella individuata al Catasto Terreni del Comune di Napoli al **Foglio 16, p.lla 674**, corrispondente alla particella individuata al Catasto Fabbricati del medesimo Comune alla **SEZ SCA, Foglio 8, P.lla 674**, derivante dal frazionamento dell'**originaria ex particella 301/a** dello stesso foglio (All.ti 5.2 e 7.2).

In merito al quesito 6): verificare la regolarità del bene o dei beni pignorati sotto il profilo edilizio e urbanistico.

L'esperto deve procedere alla verifica della **regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico**, tenuto conto delle modifiche apportate all'art. 172 bis (numeri 7, 8 e 9) dis. Att. c.p.c., che di seguito si riportano: "(7) in caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n.380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 40, comma sesto, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'art. 46, comma quinto del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria; 8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli; 9) l'informazione sull'importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato."

Indicherà altresì:

- **l'epoca di realizzazione dell'immobile;**
- **gli estremi esatti del provvedimento autorizzativo** (licenza edilizia n. _____ ; concessione edilizia n. _____ ; eventuali varianti; permesso di costruire n. _____; DIA n. _____; ecc.);
- **la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo.**

Al riguardo, l'esperto deve procedere all'acquisizione presso il competente ufficio tecnico comunale di copia del provvedimento autorizzativo, nonché dei grafici di progetto allegati.

Tale documentazione deve essere sempre allegata alla relazione di stima.

Si sottolinea al riguardo come, in risposta al presente quesito, l'esperto **NON DEVE MAI limitarsi a ripetere pedissequamente quanto riferito dagli uffici tecnici comunali, dovendo procedere autonomamente agli opportuni accertamenti di seguito indicati (specie con riguardo alla verifica della rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo).**

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'**assenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato, l'esperto preciserà anzitutto la presumibile epoca di realizzazione del fabbricato.

A questo riguardo ed a mero titolo esemplificativo, l'esperto potrà utilizzare ai fini della datazione dell'epoca di costruzione: i) schede planimetriche catastali; ii) aerofotogrammetrie acquisibili presso gli uffici competenti e società private; iii) informazioni desumibili dagli atti di trasferimento (ad esempio, qualora l'atto contenga l'esatta descrizione del fabbricato); iv) elementi desumibili dalla tipologia costruttiva utilizzata; v) contesto di ubicazione del bene (ad esempio: centro storico della città).

In nessun caso l'esperto stimatore potrà fare affidamento esclusivo sulla dichiarazione di parte contenuta nell'atto di acquisto secondo cui il fabbricato sarebbe stato edificato in data antecedente al 1.9.1967.

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data antecedente al 1.9.1967**, il cespite sarà considerato regolare (salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali l'esperto procederà ad un autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e – in difetto – all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo).

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data successiva al 1.9.1967**, in difetto di provvedimenti autorizzativi il cespite sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo.

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'esistenza di provvedimenti autorizzativi sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato ma non sia in grado di consegnare all'esperto copia del detto provvedimento od anche delle sole planimetrie di progetto (ad esempio: per smarrimento; inagibilità dell'archivio; sequestro penale; ecc.), l'esperto deve richiedere al relativo dirigente certificazione in tal senso (contenente altresì l'indicazione delle ragioni della mancata consegna), certificazione che sarà inserita tra gli allegati alla relazione.

Nell'ipotesi di **difformità e/o modifiche** del fabbricato rispetto al provvedimento autorizzativo, in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare analiticamente le difformità tra la situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria di progetto.

Al riguardo, ai fini dell'opportuna comprensione l'esperto:

- deve procedere alla sovrapposizione della planimetria dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria di progetto;

- nel caso di riscontrate difformità:

- deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione**

grafica delle riscontrate difformità, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;

- deve poi precisare l'eventuale possibilità di sanatoria delle difformità riscontrate ed i costi della medesima secondo quanto di seguito precisato.

In caso di **opere abusive** l'esperto procederà come segue:

anzitutto, verificherà la possibilità di **sanatoria c.d. ordinaria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001** e gli eventuali costi della stessa;

in secondo luogo ed in via subordinata, verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di **istanze di condono (sanatoria c.d. speciale)**, precisando:

- il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza di condono sia stata presentata (segnatamente, indicando se si tratti di istanza ai sensi degli artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985; oppure ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994; oppure ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003);
- lo stato della procedura presso gli uffici tecnici competenti (pareri; deliberazioni; ecc.);
- i costi della sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte e/o ancora da corrispondersi;
- la conformità del fabbricato ai grafici di progetto depositati a corredo dell'istanza (segnalando, anche in tal caso graficamente, le eventuali difformità);

in terzo luogo ed in via ulteriormente subordinata, verificherà inoltre – ai fini della domanda in sanatoria che l'aggiudicatario potrà eventualmente presentare – se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall'**art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 o dall'art. 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001** (già art. 17, comma 5, della legge n. 47 del 1985).

A quest'ultimo riguardo, l'esperto deve:

- determinare la data di edificazione dell'immobile secondo le modalità sopra indicate;
- chiarire se – in ragione della data di edificazione come sopra determinata o comunque delle caratteristiche delle opere abusive – l'immobile avrebbe potuto beneficiare di una delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate:

i. **artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985** (in linea di principio, immobili ed opere abusivi ultimati entro la data del 1.10.1983 ed alle condizioni ivi indicate);

ii. **art. 39 della legge n. 724 del 1994** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.12.1993 ed alle condizioni ivi indicate);

iii. **art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.3.2003 ed alle condizioni ivi indicate);

- verificare la data delle ragioni del credito per le quali sia stato eseguito il pignoramento o intervento nella procedura espropriativa.

Al riguardo, l'esperto deve far riferimento al credito temporalmente più antico che sia stato fatto

valere nella procedura espropriativa (sia dal creditore pignorante, sia da uno dei creditori intervenuti), quale risultante dagli atti della procedura;

- concludere infine – attraverso il combinato disposto delle verifiche sopra indicate – se ed eventualmente in base a quali delle disposizioni di legge sopra indicate l'aggiudicatario possa depositare domanda di sanatoria.

In tutte le ipotesi di sanatoria di immobili od opere abusive, l'esperto deve indicare – previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti – **i relativi costi**.

Ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, l'esperto deve precisare se sia stato emesso **ordine di demolizione dell'immobile**, assumendo le opportune informazioni presso i competenti uffici comunali e quantificare gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso.

Infine, l'esperto deve verificare l'esistenza della **dichiarazione di agibilità** ed acquisire **certificato aggiornato di destinazione urbanistica**.

Nel caso di mancata risposta da parte degli uffici tecnici competenti entro un tempo ragionevole dalla richiesta inoltrata o comunque di risposta incompleta, l'esperto stimatore depositerà istanza al giudice dell'esecuzione per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 213 c.p.c.

Inquadramento Urbanistico

Il fabbricato di cui è parte l'immobile staggito ricade nel perimetro della "Zona B - Sottozona Bb – Espansione Recente" della "Variante al Piano Regolatore generale del Comune di Napoli-centro storico, zona orientale, zona nord-occidentale" approvata con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 323 dell'11 giugno 2004, di cui si allega uno stralcio delle Norme Tecniche di Attuazione e alcune tavole di interesse (All. 10). Gli

interventi in detta zona, che identifica l'espansione edilizia a partire dal secondo dopoguerra, sono regolati dagli artt. 31 e 33 delle Norme Tecniche di Attuazione. Secondo i suddetti articoli, nella zona in questione, *"...sono ammessi, ove compatibili con la disciplina delle trasformazioni relative ai singoli edifici, gli adeguamenti delle sedi stradali, le modificazioni dei tracciati su ferro, la realizzazione dei corridoi ecologici così come definiti nel successivo articolo 55, nonché la formazione di slarghi, zone di sosta pedonale, parcheggi e simili. Sono ammesse le trasformazioni del sistema dei sottoservizi, nonché le operazioni connesse agli adeguamenti previsti dalle vigenti normative di settore. È ammessa l'edificazione ai fini pubblici delle aree libere e risultanti da demolizioni, per la realizzazione di attrezzature primarie e secondarie a scala di quartiere. Sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia a parità di volume. Sono definite, di cui alla disciplina degli ambiti, le parti del territorio per le quali è prevista la modificazione del tessuto urbano mediante interventi di ristrutturazione urbanistica, anche previa approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata, con un indice di fabbricabilità territoriale non superiore a 2,5 mc/mq inclusivo dei volumi esistenti..."*. Si precisa, che l'area non rientra nel perimetro delle zone sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004, n°42, Parte Terza - Beni Paesaggistici e, che gli immobili in oggetto non risultano assoggettati ai provvedimenti ministeriali di cui al D.Lgs. 22/01/2004 n° 42 Parte Seconda - Beni Culturali (All. 11), inoltre non ricadono nelle aree di interesse Archeologico di cui all'art. 58 delle N.T.A. della variante al P.R.G. del Comune di Napoli (All. 10). La destinazione d'uso del fabbricato, di cui fanno parte gli immobili in oggetto, è di tipo residenziale, essa è compatibile con quella indicata dallo strumento urbanistico per la specifica zona omogenea di cui al D.M. n. 1444/1968.

Lo scrivente precisa di non aver ritenuto opportuno acquisire il certificato di destinazione urbanistica, poiché secondo l'art. 30 comma 2 del D.P.R. 380/2001 l'obbligo di allegare lo stesso agli atti tra vivi sia in forma pubblica che privata,

di trasferimento, costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, è riferito esclusivamente ai terreni;

Verifica Regolarità Urbanistico-Edilizia del fabbricato

Come detto il fabbricato di cui è parte l'immobile in oggetto è stato costruito in seguito al rilascio dal Comune di Napoli della Licenza Edilizia n. 1054/63, rilasciata il 07.12.1963 (prat. Ed. 510/62), che risulta registrata negli schedari di archivio del Comune di Napoli, tuttavia, la suddetta Licenza Edilizia, non sono, allo stato, acquisibili a causa dell'interdizione all'accesso dei localicomunali adibiti ad archivio (All. 12), per cui lo scrivente non ha potuto verificare l'effettiva conformità del fabbricato realizzato e, di conseguenza dell'immobile in oggetto, ai grafici di progetto allegati alle suddette licenze.

Verifica Regolarità Urbanistico-Edilizia dell'immobile (Sub 2)

Si precisa, per quanto riguarda l'immobile in oggetto, che la planimetria catastale dell'appartamento (Sub 2), coincidente nello specifico con quella storica (accatastata in seguito alla costruzione del fabbricato in data 09/06/1972 - All. 5.2) risulta conforme allo stato dei luoghi, per quanto riguarda le volumetrie interne, tuttavia, così come rilevato nel corso del sopralluogo (All. 8.2 - Tav 3 e 4), è stata effettuata una modifica dell'originaria distribuzione interna, attraverso la rimozione dei tramezzi divisorii all'ingresso, al fine di creare l'attuale ambiente living ingresso-cucina-soggiorno, oltre alla rimozione e ricostruzione dei tramezzi divisorii tra l'originaria cucina e il bagno, al fine di creare gli attuali due bagni e la cabina armadio. Si rileva, ancora, un ampliamento del vano di passaggio nella muratura portante in corrispondenza dell'attuale camera da letto matrimoniale. Con riferimento alle suddette variazioni ed interventi realizzati, il sottoscritto ha effettuato presso l'Ufficio Edilizia Privata del Comune di Napoli, la ricerca di eventuali pratiche autorizzative riguardanti il bene in oggetto (DIA, SCIA, CIL - All. 13), non riscontrando l'esistenza di nessuna delle suddette pratiche, tuttavia, le stesse, riguardando la volumetria interna sono sempre regolarizzabili attraverso un Accertamento di Conformità ex art. 37 D.P.R. 380/2001, per mancata S.C.I.A.

(riguardando anche parti strutturali). Dall'esame della documentazione catastale si può affermare che, con riferimento all'immobile in oggetto, a parte le suddette modifiche interne, non risultano realizzazioni di ulteriori abusi opere abusive o violazioni della normativa Urbanistico- Edilizia, dall'accatastamento del bene ad oggi; in ogni caso lo scrivente ha verificato, presso l'Ufficio Condono del Comune di Napoli, che per l'immobile in oggetto non fossero state mai presentate istanze di Condono Edilizio, ai sensi delle Leggi 47/85; 724/94 e 326/03 (All. 14) ed altresì ha controllato presso l'Ufficio Antiabusivismo del Comune di Napoli, l'esistenza o meno di eventuali ordinanze di demolizione, R.E.S.A. e/o di procedure di acquisizione al patrimonio della P.A., appurando che non sono state mai avviate tali procedure dalla costruzione del fabbricato sino ad oggi (All. 15).

Come detto, dunque, nell'ipotesi che vi sia conformità tra i grafici di progetto della suddetta licenza edilizia allo stato dei luoghi per quanto riguarda le volumetrie assentite, le suddette difformità rilevate, a parere del sottoscritto, suffragato dal riscontro positivo dei funzionari comunali, essendo tutte comprese nelle volumetrie assentite, possono sicuramente essere regolarizzate previa richiesta di "Accertamento di Conformità", ex art. 37 del D.P.R. 380/2001 s. m. e i, per interventi eseguiti in assenza di S.C.I.A. (autorizzazione con la quale potrebbero essere eseguite oggi tali trasformazioni), perché conformi alle indicazioni degli strumenti urbanistici sia al momento della realizzazione che al momento della presentazione della domanda (cosiddetta doppia conformità). I costi relativi alla suddetta pratica, comportano la corresponsione di una sanzione amministrativa minima di circa € **1.000,00** (equiparandola alla mancata C.I.L.A.), più il pagamento di € **374,00** per diritti di segreteria, più i costi relativi alle spese tecniche per istruire la pratica e per il deposito della richiesta di autorizzazione sismica in sanatoria per gli interventi strutturali realizzati, oltre all'accatastamento finale delle planimetrie catastali, stimati forfettariamente in € **3.500,00**, per un totale di circa € **4.900,00**.

In merito al quesito 7): indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

L'esperto stimatore deve precisare se l'immobile pignorato sia occupato dal debitore esecutato o da soggetti terzi.

*Nel caso di immobile occupato da **soggetti terzi**, l'esperto deve precisare il titolo in forza del quale abbia luogo l'occupazione (ad esempio: contratto di locazione; affitto; comodato; provvedimento di assegnazione della casa coniugale; ecc.) oppure – in difetto – indicare che l'occupazione ha luogo in assenza di titolo.*

In ogni caso, laddove l'occupazione abbia luogo in forza di uno dei titoli sopra indicati, l'esperto deve sempre acquisire copia dello stesso ed allegarlo alla relazione.

Laddove si tratti di contratto di locazione o di affitto, l'esperto deve verificare la data di registrazione, la data di scadenza, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio.

Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve inoltre acquisire certificato storico di residenza dell'occupante.

*Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi con contratto di locazione opponibile alla procedura** (ad esempio, contratto di locazione registrato in data antecedente al pignoramento), l'esperto verificherà se il canone di locazione sia inferiore di un terzo al valore locativo di mercato o a quello risultante da precedenti locazioni al fine di consentire al giudice dell'esecuzione ed all'eventuale aggiudicatario di procedere alle determinazioni di cui all'art. 2923, terzo comma, cod. civ.*

*Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi senza alcun titolo o con titolo non opponibile alla procedura** (ad esempio, occupante di fatto; occupante in forza di contratto di comodato; ecc.), l'esperto procederà alle determinazioni di seguito indicate:*

in primo luogo, quantificherà il canone di locazione di mercato di un immobile appartenente al segmento di mercato dell'immobile pignorato;

in secondo luogo, indicherà l'ammontare di una eventuale indennità di occupazione da richiedersi al terzo occupante (tenendo conto di tutti i fattori che possano ragionevolmente suggerire la richiesta di una indennità in misura ridotta rispetto al canone di locazione di mercato, quali a titolo di esempio: la durata ridotta e precaria dell'occupazione; l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile a richiesta degli organi della procedura; l'esigenza di assicurare la conservazione del bene; ecc.).

Nel corso dei sopralluoghi, effettuati in data 3 e 10 giugno 2019 (All.ti 2 e 3), congiuntamente al Custode Giudiziario nominato avv. Valeria Collicelli, lo scrivente ha accertato che l'immobile pignorato in oggetto, appartamento al piano primo, sito in Napoli, alla via Cisterne Vecchie n. 8, fosse occupato ed utilizzato come abitazione dallo stesso debitore ***, insieme al suo nucleo familiare composto dalla moglie *** e dalla unica figlia minorenni convivente.

Lo scrivente precisa di aver, in ogni caso, effettuato l'indagine su eventuali contratti di locazione registrati a nome dell'esecutato, riguardanti gli immobili pignorati, presso gli uffici del registro degli atti privati dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Napoli I e II, non riscontrando l'esistenza di alcun contratto di locazione (All. 16).

In merito al quesito 8): specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

L'esperto deve procedere alla specificazione dei vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene. In particolare ed a titolo esemplificativo, l'esperto stimatore deve:

a) verificare – in presenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa – la pendenza di altre procedure esecutive relative ai medesimi beni pignorati, riferendo lo stato delle stesse (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).

Nel caso in cui sia ancora pendente precedente procedura espropriativa, l'esperto ne darà immediata segnalazione al giudice dell'esecuzione al fine dell'adozione dei provvedimenti opportuni relativi alla riunione;

b) verificare – in presenza di trascrizioni di domande giudiziali sugli immobili pignorati – la pendenza di **procedimenti giudiziari civili** relativi ai medesimi beni pignorati, acquisendo copia dell'atto introduttivo e riferendo circa lo stato del detto procedimento (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).

La documentazione così acquisita sarà allegata alla relazione;

c) acquisire copia di eventuale **provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge** della casa coniugale;

d) acquisire copia di provvedimenti impositivi di **vincoli storico-artistici**;

e) verificare – per gli immobili per i quali sia esistente un condominio – l'esistenza di **regolamento condominiale** e la eventuale trascrizione dello stesso;

f) acquisire copia degli atti impositivi di servitù sul bene pignorato eventualmente risultanti dai Registri Immobiliari.

In particolare, nell'ipotesi in cui sul bene risultino essere stati eseguiti provvedimenti di **sequestro penale** (anche in data successiva alla trascrizione del pignoramento), l'esperto acquisirà – con l'ausilio del custode giudiziario – la relativa documentazione presso gli uffici competenti, depositando copia del provvedimento e del verbale di esecuzione del sequestro (nonché, eventualmente, copia della nota di trascrizione del provvedimento di sequestro), informandone tempestivamente il G.E. per l'adozione dei provvedimenti circa il prosieguo delle operazioni di stima.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve inoltre indicare in sezioni separate gli oneri ed i vincoli che restano a carico dell'acquirente e quelli che sono invece cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

In particolare, l'esperto indicherà:

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

Tra questi si segnalano in linea di principio:

- 1) Domande giudiziali;
- 2) Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
- 3) Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
- 4) Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni propter rem, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale;
- 5) Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

Tra questi si segnalano:

- 1) Iscrizioni ipotecarie;
- 2) Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.);
- 3) Difformità urbanistico-edilizie (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 6 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura);
- 4) Difformità Catastali (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 3 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura).

Il bene pignorato non rientra tra quelli sottoposti a vincoli artistici, archeologici, storici, alberghieri, d'inalienabilità o d'indivisibilità (All. 11, inoltre, non essendo sottoposto a regime condominiale, non sussistono sullo stesso particolari servitù, né vincoli od oneri condominiali. Non sono stati rilevati, altresì, sull'immobile pignorato vincoli incidenti sull'attività edificatoria che resteranno a carico del futuro acquirente.

Per quanto riguarda gli oneri e i vincoli che saranno regolarizzati o cancellati dalla procedura, dalla verifica documentazione di cui all'art. 567, risultano, allo

stato, pregiudizievoli al debitore, le seguenti iscrizioni e trascrizioni sull'immobile appartenente al secondo lotto pignorato, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Napoli: SEZ SCA; Foglio 8, P.Illa 674, Sub 2, Cat. A/2, che saranno cancellate e che, comunque, risulteranno non opponibili all'acquirente (All. 6):

- **trascrizione di pignoramento immobiliare nn. 30143/22867 del 07 novembre 2018**, a favore del ***, contro ***, derivante da atto esecutivo cautelare - verbale di pignoramento immobili, Pubblico ufficiale Corte di Appello Repertorio n. 5150 del 19/10/2018, gravante per la piena proprietà sui cespiti in oggetto.

Inoltre si segnalano gli oneri per la regolarizzazione Urbanistico edilizia del bene, stimati per una cifra forfettaria complessiva pari ad € **4.900,00**, che sono stati detratti nella determinazione del prezzo base d'asta (Cfr. risposta al quesito 6).

In merito al quesito 9): verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale (in particolare per quelli ubicati nei comuni di Castel Volturno, Cellole, Sessa Aurunca, Mondragone), precisando se vi sia stato provvedimento di declassamento o se sia in corso la pratica per lo stesso.

I beni pignorati, non sono sottoposti a vincoli Demaniali e non ricadono su suolo Demaniale, come verificato dal sottoscritto presso l'Agenzia del Demanio.

In merito al quesito 10): verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o di natura concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati.

In particolare, l'esperto verificherà laddove possibile – per il tramite di opportune indagini catastali – il titolo costitutivo e la natura del soggetto a favore del quale sia costituito il diritto (se pubblico o privato).

All'uopo, laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto privato** (es. persone fisiche; istituti religiosi privati quali mense vescovili e relativi successori) l'esperto verificherà – acquisendo la relativa documentazione – se sussistano i presupposti per ritenere che vi sia stato acquisto della piena proprietà per usucapione (ad es., laddove l'originario enfiteuta o livellario, od un suo successore, abbia ceduto ad altri per atto tra vivi la piena proprietà del fondo senza fare alcuna menzione degli oneri su di esso gravanti o comunque garantendo l'immobile come libero da qualunque gravame e siano decorsi almeno venti anni dall'atto di acquisto).

Laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto pubblico**, l'esperto verificherà se il soggetto concedente sia un'amministrazione statale od un'azienda autonoma dello Stato (nel qual caso verificherà se sussistano i presupposti per considerare il diritto estinto ai sensi degli artt. 1 della legge n. 16 del 1974 o 60 della legge n. 222 del 1985) oppure a favore di ente locale in forza di provvedimento di quotizzazione ed assegnazione, eventualmente ai sensi della legge n. 1766 del 1927 (acquisendo la relativa documentazione sia presso l'ente locale che presso l'Ufficio Usi Civici del settore B.C.A. della Regione Campania).

In tale ultima ipotesi, laddove dovesse risultare l'assenza di atti di affrancazione del bene, l'esperto sospenderà le operazioni di stima e depositerà nota al G.E. corredata della relativa documentazione.

Dalle indagini effettuate non si sono rilevati censi, livelli (All.ti 5.2, 6, 7.1 e 7.2), né usi civici, sulle ex particelle di terreno su cui è stato edificato il fabbricato. Con riferimento a questi ultimi, si allega la copia del documento ufficiale Usi Civici del Comune di Napoli (All. 17).

In merito al quesito 11): fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

L'esperto deve fornire ogni **informazione concernente**:

- 1) l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie);
- 2) eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute;
- 3) eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
- 4) eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato.

Come dichiarato, in sede di sopralluogo dal debitore esecutato *** (All.ti 2 e 3), il fabbricato di cui fa parte l'immobile staggito, non è soggetto a regime condominiale, per cui non sussistono le ipotesi del quesito.

In merito al quesito 12): procedere alla valutazione dei beni.

L'esperto deve indicare il valore di mercato dell'immobile nel rispetto dei criteri previsti dall'**art. 568 c.p.c.**, come modificato per effetto del **DL 83/2015** convertito nella legge 132/2015, il cui testo novellato qui si riporta: (Determinazione del valore dell'immobile). "Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, primo comma. Nella determinazione del valore di mercato l'esperto procede al calcolo della superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici"

A questo riguardo, l'esperto deve **OBBLIGATORIAMENTE** procedere alla **esplicita specificazione dei dati utilizzati per la stima e delle fonti di acquisizione di tali dati**, depositando in allegato alla perizia copia dei documenti utilizzati (ad esempio: contratti di alienazione di altri immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; decreti di trasferimento emessi dal Tribunale ed aventi ad oggetto immobili

riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate; ecc.).

Nel caso di dati acquisiti presso operatori professionali (agenzie immobiliari; studi professionali; mediatori; ecc.), l'esperto deve:

- indicare il nominativo di ciascun operatore interpellato (ad esempio: agenzia immobiliare _____ con sede in _____);
- precisare i dati forniti da ciascun operatore (con indicazione dei valori minimo e massimo comunicati da ciascuno di essi);
- precisare in maniera sufficientemente dettagliata le modalità di determinazione dei dati forniti dall'operatore (attraverso il riferimento ad atti di compravendita; alla data degli stessi; alla tipologia degli immobili oggetto di tali atti; ecc.).

L'esperto potrà inoltre acquisire informazioni ai fini della stima anche presso soggetti che abbiano svolto attività di custode giudiziario e/o professionista delegato alle vendite forzate. In tal caso, l'esperto procederà a reperire i documenti di riferimento (segnatamente, i decreti di trasferimento rilevanti ai fini della stima), che saranno allegati alla relazione di stima.

IN NESSUN CASO L'ESPERTO PUO' LIMITARSI A FARE RICORSO A MERE FORMULE DI STILE QUALI "IN BASE ALLE PERSONALE ESPERIENZA, ALLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA, ECC."

Nella determinazione del valore di mercato l'esperto deve procedere al calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del valore al mq e del valore totale, esponendo analiticamente gli **adeguamenti e le correzioni della stima**.

A questo riguardo, l'esperto deve precisare tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali spese condominiali insolute.

L'esperto NON DEVE MAI detrarre dal valore di mercato il costo delle cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico della procedura (segnatamente: iscrizioni ipotecarie; trascrizioni di pignoramenti; trascrizioni di sequestri conservativi).

Nella determinazione del valore di mercato di immobili che – alla luce delle considerazioni svolte in risposta al quesito n. 6 – siano totalmente abusivi ed in alcun modo sanabili, l'esperto procederà ex art. 173 bis disp. att. c.p.c. e come segue:

nell'ipotesi in cui risulti essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto quantificherà il valore del suolo e dei costi di demolizione delle opere abusive;

nell'ipotesi in cui non risulti essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto determinerà il valore d'uso del bene.

Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l'esperto proporrà al giudice dell'esecuzione un **prezzo base d'asta del cespite** che tenga conto delle **differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile**, applicando a questo riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato come sopra individuato nella misura ritenuta opportuna in ragione delle circostanze del caso di specie (**misura in ogni caso compresa tra il 10% ed il 20% del valore di mercato**) al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato.

In particolare, si osserva all'attenzione dell'esperto come tali differenze possano concretizzarsi:

- nella eventuale **mancata immediata disponibilità** dell'immobile alla data di aggiudicazione;
- nelle eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisiti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata;
- nella mancata operatività della **garanzia per vizi e mancanza di qualità** in relazione alla vendita forzata;
- nelle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rivalutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione;
- nella possibilità che la vendita abbia luogo mediante rilanci in sede di gara.

L'immobile *de quo*, appartiene ad un fabbricato residenziale sito in Napoli, alla Via Cisterne Vecchie n. 8, costruito intorno alla metà degli anni 60, con struttura portante mista in muratura di mattoni di tufo e solai in calcestruzzo armato ed è costituito da un appartamento per civile abitazione al piano primo. L'appartamento ha accesso dall'ingresso e dall'androne del fabbricato, posto all'altezza del civ. 8 di Via Cisterne Vecchie.

Dal momento che lo scopo della valutazione degli immobili è quello di determinare il più probabile valore di mercato, si è ritenuto più efficace ed appropriato, effettuare una **stima sintetica**, ossia ottenuta per comparazione al valore di mercato di beni simili oggetto di recenti compravendite nella zona. I principi teorici che verranno adottati sono quelli dell'estimo, inteso come l'insieme di principi logici e metodologici che regolano e consentono la motivata, oggettiva e generalmente valida formulazione del giudizio economico di stima. Nel caso specifico, le caratteristiche intrinseche ed estrinseche, in particolare lo stato del bene, la richiesta da parte del mercato, la sua ubicazione e l'accessibilità, ci consentono di conoscere con un ordine di grandezza ragionevole il più probabile valore di mercato.

Per formulare il valore di mercato relativo all'immobile pignorato, lo scrivente ha reperito i valori puntuali e medi di zona presso le agenzie immobiliari: Affiliato TECNOCASA, Mille Case S.r.l., Via S. Maria a Cubito n. 608/610, 80145 Napoli; Affiliato TECNORETE, Prima Casa S.r.l., Via E. Scaglione n. 391/391/A, 80145 Napoli; inoltre, sono stati consultati i valori immobiliari dell'OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio), della BIN (Borsa Immobiliare di Napoli) e del sito specializzato www.borsinoimmobiliare.it, nonché della rivista specializzata QUOTAZIONI METROQUADRO (All. 18).

In particolare, le informazioni necessarie a formulare i valori per la stima con il metodo di comparazione sono state ricavate al fine di:

- conoscere i prezzi di mercato di beni aventi caratteristiche simili a quello oggetto di perizia;
- attribuire il giusto prezzo al bene da stimare in riferimento alla serie di prezzi noti.

I valori rilevati sono riferiti all'unità di consistenza che è il metro quadrato di superficie commerciabile.

Dalle suddette indagini è emerso che il valore medio di mercato per beni con caratteristiche analoghe venduti nella zona (abitazioni civili in normali

condizioni di conservazione) è pari a **1.300 €/mq**. A tale valore vanno però applicati degli appropriati coefficienti, che tengono conto delle caratteristiche qualitative intrinseche ed estrinseche sia del singolo immobile, che del fabbricato di cui fa parte. In particolare, il fabbricato cui appartiene l'immobile in questione, costruito intorno alla seconda metà degli anni 60, versa in discrete condizioni di manutenzione, le facciate sono rivestite in mattonelle tipo klinker, tuttavia, si evidenziano alcuni fenomeni di caduta degli intonaci dei balconi inoltre, si considera una ulteriore penalizzazione per l'impossibilità allo stato di completare la verifica della regolarità Urbanistico Edilizia, a causa dell'inaccessibilità dell'archivio di Napoli (Cfr. risposte ai quesito 6) e, come previsto dal quesito, anche un deprezzamento per le differenze tra modalità di vendita in libero mercato e all'asta. Al contrario, l'immobile in questione, appartamento per civile abitazione, essendo stato ristrutturato di recente (i lavori nel corso del sopralluogo erano in fase di completamento nella stanza da letto matrimoniale e nel secondo bagno), si presenta in ottimo stato di conservazione, l'immobile gode di una discreta esposizione e luminosità, è dotato di impianto di riscaldamento autonomo con caldaia a gas, inoltre, può considerarsi libero per l'assenza di contratti di locazione registrati in data anteriore al pignoramento. Pertanto i coefficienti scelti sono:

- assenza di garanzia per vizi dell'immobile venduto [dipendente dall'età del fabbricato (in questo caso maggiore di 60 anni), dall'incidenza dello stato delle parti comuni, oltre, in questo caso, dall'impossibilità di completare la verifica della regolarità Urbanistico-Edilizia per inaccessibilità Archivio Licenze Comune di Napoli] = 0,85;
- riduzione per differenze tra vendita in libero mercato e vendita all'asta = 0,90;
- condizioni interne (immobile ristrutturato) = 1,10;
- coefficiente di piano (primo senza ascensore) = 1,00;
- esposizione e luminosità = 1,00;
- impianto di riscaldamento autonomo con caldaia a gas = 1,05;
- stato di possesso (libero - assenza di contratti di locazione) = 1,00.

Applicando tali coefficienti al valore di mercato medio, otteniamo: $V_m = 1.300 \text{ €/mq} \times 0,85 \times 0,90 \times 1,10 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,05 \times 1,00 = \mathbf{1.150 \text{ €/mq}}$

La superficie commerciabile viene calcolata attraverso la seguente formula:

$$S_c = S_l + xA_1 + yA_2 + zA_3 \dots$$

dove: S_l è la superficie lorda dell'immobile, data dalla Superficie Netta Utile ($S_{nu} = 82,00$ mq) sommata alla superficie dei muri divisorii interni più quella dei muri perimetrali (misurati fino ad uno spessore massimo di 50 cm) e della metà dei muri di confine (misurati fino ad uno spessore massimo di 25 cm);

A_1 , A_2 e A_3 etc. sono le superfici degli accessori (balconi, terrazze, soffitte, cantinole, etc.)

x , y e z sono i coefficienti da applicare alle superfici accessorie per calcolare la superficie commerciale;

$$S_l = 100,00 \text{ mq}$$

$$A_1 = \text{superficie balcone Sud} = 7,45 \text{ mq}$$

$$A_2 = \text{superficie balcone Nord} = 11,20 \text{ mq}$$

$$x = 0,30 \text{ (per balconi scoperti fino a 25 mq, comunicanti con i vani principali)}$$

La superficie commerciabile è quindi:

$$S_c = \{ 100,00 + [0,30 \times 7,45] + [0,30 \times 11,20] \} = 106,00 \text{ mq}$$

Moltiplicando il valore di mercato medio decurtato o incrementato dagli opportuni coefficienti, per la superficie commerciale, otteniamo il valore di mercato dell'immobile.

$$V_m = 1.150 \text{ €/mq} \times 106,00 \text{ mq} = \text{€ } 122.000,00 \text{ (centoventiduemila/00).}$$

Decurtazioni al valore di mercato dell'immobile

Dal valore di mercato così calcolato, tuttavia, come specificato dalla recente normativa (L. n. 132/2015 – modifica art. 568 c.p.c. e art. 173-bis disp. att. c.p.c.), bisogna sottrarre il costo per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, per lo stato d'uso e manutenzione dell'immobile, per lo stato di possesso, per la regolarizzazione Urbanistico-Edilizia del bene, per i vincoli giuridici non eliminabili e per gli eventuali oneri condominiali insoluti.

Per quanto riguarda l'assenza di garanzia per vizi del bene venduto, considerando la vetustà del fabbricato (età superiore a 50 anni) e le condizioni di manutenzione in cui versa e, altresì l'impossibilità di completare la verifica

della regolarità urbanistico-edilizia, per l'inaccessibilità dell'archivio delle Licenze Edilizie del Comune di Napoli (Cfr. risposta al quesito 6), è stato applicato al valore di mercato medio per la relativa zona omogenea un coefficiente riduttivo, pari a 0,85 (riduzione del 15 %). Per quanto riguarda gli oneri per la regolarizzazione Urbanistico-Edilizia, gli stessi ammontano a circa € 4.900,00 per spese tecnico-amministrative (Cfr. risposta al quesito 6). Sullo stato d'uso e manutenzione, considerando l'immobile recentemente ristrutturato, è stato applicato al valore di mercato medio per la relativa zona omogenea un coefficiente migliorativo pari a 1,10 (aumento del 10%). Sullo stato di possesso come detto (risposta al quesito g), non esistendo contratti di locazione relativi all'immobile pignorato, registrati in data anteriore al pignoramento, non è stata applicata nessuna riduzione al valore di mercato medio (coeff. = 1,00 - nessuna riduzione). Non esistendo sul bene vincoli giuridici non eliminabili, non si è considerata nessuna riduzione al valore di mercato dell'immobile (coeff. rid. = 1,00). Infine, non esistendo condominio, non vanno detratti oneri od insoluti condominiali, pertanto, a seguito di tali decurtazioni, il minimo valore di mercato più probabile del bene è:

$V_m = € 122.000,00 - € 4.900 = € 117.000,00$ (centodiciassettemila/00).

Tabella riepilogativa dei dati catastali e dei dati significativi per il calcolo del valore di mercato dell'immobile	
Dati catastali attuali immobili II LOTTO (Napoli via Cisterne Vecchie n. 8)	N.C.E.U. del Comune di Napoli: Appartamento – SEZ SCA; Fogl. 8; P.Ila 674; Sub 2; Cat. A/2; Classe 5; Consistenza 6,5 vani; Sup Cat. Tot. 106 mq; Rendita € 772,10.
Sup. netta utile immobile (SNU)	mq 82,00
Sup. lorda immobile (SL)	mq 100,00
Sup. commerciabile immobile (SC)	mq 106,00
Valore di mercato medio per la zona omogenea considerata €/mq	1.300,00
Valore di mercato stimato riferito all'immobile €/mq	1.150,00
Valore di mercato complessivo dell'immobile	€ 122.000,00

Decurtazioni al valore complessivo calcolato	
Assenza di garanzia per vizi del bene venduto	Coeff. di riduzione = 0,85 Applicato al valore di mercato medio per la zona omogenea di appartenenza, considerando la vetustà del fabbricato, lo stato parti comuni e l'impossibilità di completare la verifica della Regolarità Urbanistico Edilizia
Stato d'uso e manutenzione	Coeff. = 1,10 Immobile ristrutturato
Totale oneri e costi per la regolarizzazione Urbanistico-Edilizia del bene (oneri amm. e tecnici)	- € 4.900,00
Stato di possesso	Coeff. di riduzione = 1,00 assenza contratti locazione/immobile libero
Vincoli ed oneri giuridici non eliminabili	assenza vincoli giuridici non eliminabili
Oneri Condominiali insoluti	assenza oneri condominiali insoluti
Minimo valore di mercato dell'immobile	
€ 117.000,00	

In merito al quesito 13): procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.

*Nel caso il pignoramento abbia ad oggetto una **quota indivisa**, l'esperto deve procedere alla valutazione della sola quota.*

L'esperto deve precisare inoltre se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota).

L'esperto deve infine chiarire già in tale sede se l'immobile risulti comodamente divisibile in porzioni di valore similare per ciascun comproprietario, predisponendo se del caso una bozza di progetto di divisione.

Poiché nel caso specifico, l'immobile in questione, risulta pignorato per la piena proprietà, non sussistono le ipotesi del quesito.

Lo scrivente precisa altresì, che l'immobile *de quo* costituente un unico lotto, non è divisibile in natura, trattandosi di un appartamento destinato ad unica abitazione, dotato di un unico ingresso, non comodamente divisibile.

In merito al quesito 14): acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.

*In risposta al presente quesito, l'esperto stimatore deve anzitutto indicare la residenza anagrafica del debitore esecutato alla data del pignoramento, nonché alla data attuale, acquisendo e depositando **certificato di residenza storico** rilasciato dal competente ufficio comunale.*

*L'esperto deve inoltre acquisire **SEMPRE certificato di stato civile** dell'esecutato.*

*In particolare, in caso di esistenza di rapporto di coniugio, l'esperto deve acquisire **certificato di matrimonio per estratto** presso il Comune del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio, verificando l'esistenza di annotazioni a margine in ordine al regime patrimoniale prescelto.*

*Il regime patrimoniale dell'esecutato deve essere **SEMPRE** verificato alla luce di tali certificazioni.*

L'esperto non può invece fare riferimento ad elementi quali la dichiarazione di parte contenuta nell'atto d'acquisto del cespite.

In ogni caso, in ordine al regime patrimoniale dell'esecutato, qualora dagli elementi complessivamente in atti risulti essere intervenuta sentenza di annullamento del matrimonio oppure di scioglimento o cessazione degli effetti civili oppure di separazione personale e tale sentenza non risulti essere stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, l'esperto procederà – laddove possibile – ad acquisire tale sentenza e a verificarne il passaggio in giudicato.

*Infine, laddove il debitore esecutato sia una società, l'esperto acquisirà altresì **certificato della Camera di Commercio**.*

Lo scrivente ha acquisito, presso gli uffici del Comune di Napoli - Servizi Demografici i certificati di residenza storica, stato civile attraverso l'Estratto per Riassunto degli atti di matrimonio con annotazioni e lo stato di famiglia dell'esecutato *** (All. 4), da cui risulta che lo stesso, contraevamatrimonio il 2 maggio 2009 a Pozzuoli (NA) con ***, non sono riportate annotazioni, per cui i coniugi hanno scelto il regime della comunione dei beni; di conseguenza, al momento dell'acquisto delle quote relative ai beni pignorati, il debitore risultava di stato civile celibe, come correttamente riportato nell'atto di provenienza (All. 7.1). Inoltre, lo scrivente ha acquisito sempre presso il predetto ufficio copia del certificato di morte della ***, coniuge del defunto *** e deceduta in Napoli il 23 settembre 2014 (All. 4).

L'Esperto conclude attestando:

- a) di aver consegnato alle parti convenute nel processo copia dell'elaborato peritale completo dei relativi allegati, di cui di seguito si allegano le prove di spedizione, trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'emissione dell'ordinanza di vendita; assegnando un termine non inferiore a 15 giorni prima della predetta udienza per inviare allo stesso eventuali note;

- b) di aver personalmente verificato tutte le formalità rilevanti ex art. 567 c.p.c.
- c) di aver svolto personalmente tutte le verifiche relative ad eventuali “omissioni o inesattezze nelle note (art. 2665 c.c.)” ed eventuali “omissioni o inesattezze nei titoli e nelle note (art. 2841 c.c.)” alla luce del confronto sincronico e diacronico dei dati catastali.

Ritenendo di aver adempiuto completamente e fedelmente, in piena scienza e coscienza, ai disposti dell’incarico conferito, il sottoscritto rassegna la presente relazione, ringraziandoLa per la fiducia accordata e restando a disposizione della S.V.I.ma per qualsiasi chiarimento.

Napoli, 18 dicembre 2019

l’Esperto
arch. Luca Di Meglio



Prove di spedizione alle parti dell'Elaborato Peritale